

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 587-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'accordo concluso a Udine il 31 ottobre 1962 tra l'Italia e la Jugoslavia regola con ampiezza e perfino nei maggiori particolari la materia del traffico delle persone, dei trasporti, delle comunicazioni terrestri e marittime, delle facilitazioni fiscali e doganali, delle misure sanitarie, veterinarie e delle assicurazioni sociali relative ai rapporti di lavoro nei territori contigui tra i due Paesi, comprendenti da un lato l'area di Trieste e i Comuni in essa inclusi e, dall'altra, le aree adiacenti a quella di Trieste e i Comuni che ne fanno parte per una profondità, dall'una e dall'altra parte, di 10 km.

L'Accordo definisce perciò e indica negli allegati con precisione i Comuni beneficiarii dell'Accordo.

2. Passando al contenuto di esso, l'Accordo, quanto al movimento delle persone, con l'articolo 2 ne stabilisce l'estensione a tutti coloro che sono stabilmente residenti nelle aree innanzi indicate. Essi hanno diritto ad ottenere un lascia-passare valido per un anno e per 4 viaggi al mese. Esso è rinnovabile. Se trattasi di persone che hanno frequente necessità di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinarî, ostetriche, eccetera) non c'è limite nei viaggi.

Il rientro nelle aree di residenza deve avvenire di regola entro 72 ore dall'uscita. Per coloro che hanno frequente necessità di recarsi nelle aree adiacenti, il termine è di 48 ore.

L'articolo 6 regola le modalità di rilascio dei lascia-passare, che vengono emessi a domanda dai competenti uffici di ciascuna parte e saranno sottoposti al visto dell'altra Parte.

I lavoratori che devono recarsi per motivi di lavoro nell'area adiacente possono ottenere, in attesa del lascia-passare e del visto, un « certificato provvisorio di transito », rilasciato dall'autorità dell'area nella quale essi stabilmente risiedono.

L'articolo 7 regola con disposizioni appropriate i movimenti di persone per attività connesse con beni agrari. Esse hanno diritto al transito per un numero illimitato di

volte. Le stesse norme si applicano alle persone giuridiche per le stesse attività.

Gli articoli 11, 12 e 13 trattano dei documenti per il transito agricolo, delle modalità di rilascio e d'uso.

L'articolo 14 prevede il rilascio di un permesso stagionale di permanenza per coloro che — per esigenze di lavori agricoli stagionali — devono restare nell'altra area per più di un giorno. Il permesso non può avere una durata superiore ai tre mesi ed è rinnovabile.

In caso di speciale urgenza o per particolari motivi può essere rilasciato un lascia-passare straordinario, valido solo per il Comune in esso indicato.

In caso di calamità è, infine, consentito alla popolazione esposta al pericolo il passaggio nell'area adiacente e la permanenza finchè perduri lo stato di pericolo.

L'articolo 18 prevede punti di passaggio nell'area adiacente di 1^a e di 2^a categoria, indicati negli allegati 10 e 11. Attraverso i primi il passaggio è consentito in ogni ora di giorno e di notte; attraverso i secondi solo in determinate ore.

Tutti i documenti — stabilisce l'articolo 19 — devono essere redatti in italiano, sloveno e serbo-croato; non saranno soggetti a tasse o altri gravami e possono essere ritirati in ogni momento in caso di abuso.

È in facoltà delle Parti in casi eccezionali e per motivi di sicurezza nazionale, chiudere totalmente o parzialmente il traffico.

Quanto ai trasporti per mare e per terra, affermato il principio della reciprocità, vengono dettate norme (articoli 22-26) intese a disciplinare le linee marittime e terrestri, le tariffe per il trasporto dei viaggiatori, la vendita dei biglietti, il trasferimento delle somme riscosse per biglietti.

Con altre disposizioni (articoli 27-30) sono regolati il trattamento delle navi, che devono battere bandiera italiana o jugoslava; il divieto di cabotaggio; il trasporto di merci a mezzo di navi.

Resta inteso tra le Parti (articolo 31) che le disposizioni eventualmente più favorevoli contenute in convenzioni generali tra l'Italia e la Jugoslavia avranno applicazione nella materia.

Gli articoli 32-40 trattano dei trasporti per terra, regolando l'esercizio dei servizi automobilistici di linea, le concessioni, le assicurazioni, i documenti di circolazione, i servizi postali giornalieri.

Importanti disposizioni in materia fiscale e doganale sono contenute nel titolo IV.

In applicazione del principio della reciprocità, l'articolo 41 stabilisce che i fondi situati in un'area, appartenenti a persone residenti nell'area adiacente, e i relativi redditi non possono essere gravati di tasse, imposte o altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e redditi di persone residenti nell'area ove i fondi stessi si trovano.

Esenzioni dal pagamento dei diritti doganali sono previste per i titolari di tessere di transito agricolo o di permessi di transito agricolo, quando essi, transitando dall'una all'altra area, conducano seco il bestiame da tiro, da carico e da pascolo; gli attrezzi agricoli, boschivi e gli arnesi; ciò che è necessario per la buona gestione economica del terreno, come ad esempio i concimi; i prodotti agricoli e forestali dei fondi e i prodotti del bestiame.

Analoga esenzione l'articolo 43 estende agli animali di qualunque specie condotti dall'una all'altra area per transumanza stagionale, purchè siano fatti rientrare entro sei mesi.

Facilitazioni vengono poi dettate per i produttori agricoli (articolo 44), per gli operai ed impiegati (articolo 45), per i medici, i veterinari e le levatrici (articolo 49).

I titolari di documento di transito possono portare seco nell'altra area valuta del territorio della loro residenza per un importo massimo mensile stabilito.

Altre facilitazioni riguardano il trasporto di medicinali, di viveri e bevande per uso personale per 72 ore e perfino di fiori per onoranze funebri.

L'Accordo stabilisce, al titolo V, le misure sanitarie, veterinarie e fitopatologiche da applicarsi al traffico di frontiera.

Il titolo VI tratta delle assicurazioni sociali relative alle persone residenti stabilmente in una delle aree e aventi regolare rapporto di lavoro nell'area adiacente.

È prevista al titolo VIII la istituzione di una Commissione mista, composta di sei membri, dei quali tre nominati dall'Italia e tre dalla Jugoslavia, con il compito di assicurare la regolare applicazione dell'Accordo.

L'Accordo ha validità annuale e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo se non viene denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

3. La Commissione è del parere che questo Accordo debba essere ratificato.

Oltre che rispondere ad esigenze di buon vicinato e in genere al mantenimento di buoni rapporti con la vicina Jugoslavia — nel che è l'aspetto politico preminente dell'intervenuta intesa — è innegabile che il contenuto delle clausole innanzi esposte risponde pienamente ad esigenze economiche, sociali ed umane delle popolazioni interessate.

Difficile è la vita per le popolazioni di confine essendo evidente che le frontiere riguardano i territori degli Stati, ma molte volte non separano gli interessi dei singoli che vivono intorno al confine.

Donde il motivo determinante per la richiesta ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, conclusa ad Udine il 31 ottobre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.